



istituto
nazionale
di previdenza
per i dipendenti
dell'amministrazione
pubblica

Direzione Centrale Pensioni
Ufficio I – Normativa

Tel. 0651017626
Fax. 0651017625
e-mail: dctrattpensUff1@inpdap.it

Roma, 25/07/2007

Ai Direttori delle Sedi Provinciali
e Territoriali

Al Ministero dell'Interno

- Dipartimento della Pubblica
sicurezza – D.C. risorse
Umane – Servizio
trattamento di pensione e di
previdenza
- Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile – D.C.
risorse finanziarie

Al Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria – D.G. personale e
Formazione

Al Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Corpo Forestale dello Stato
Ispettorato Generale
Ufficio Pensioni

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

e p.c. Agli Enti di Patronato

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

NOTA OPERATIVA N. 27

OGGETTO: Disposizioni applicative per la concessione della pensione di privilegio nei confronti del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

1. Premessa

Con la presente nota, nel fornire le prime istruzioni per la definizione dei trattamenti pensionistici di privilegio del personale in oggetto, si scioglie la riserva di cui alla nota operativa n. 67 del 23 novembre 2006 e si indica l'esatto ambito di applicazione delle disposizioni contenute nella stessa nota.

In merito a quest'ultimo punto, si precisa che le peculiari disposizioni in materia di trattamento pensionistico di privilegio riguardanti i militari si applicano, oltre che al personale della Polizia di Stato ed al Corpo di Polizia Penitenziaria, anche al personale del già servizio antincendi e del Corpo Forestale dello Stato così come individuato dall'articolo 61 del DPR n. 1092/1973. In particolare, in applicazione del Dlgs 13 ottobre 2005, n. 217, per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la disposizione risulta applicabile:

- al personale direttivo e dirigente (ruoli dei direttivi e dei dirigenti), già individuati dal citato art. 61 come personale appartenente ai ruoli tecnici della carriera direttiva e della carriera di concetto (comma 1);
- al personale non direttivo e non dirigente (ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra, dei capi reparto, degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi) già individuati dal medesimo articolo 61 come personale appartenente alla carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (comma 3).

Le particolari disposizioni di cui alla presente nota operativa si applicano anche nei confronti del personale del Corpo Forestale dello Stato appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, precedentemente individuati nei sottufficiali, guardie scelte e guardie, per effetto dell'esplicito richiamo di cui al terzo comma del più volte citato articolo 61.

Nei confronti di tutto il personale sopra richiamato, ancorché smilitarizzato, continuano a trovare applicazione, ai fini dell'acquisizione del diritto al trattamento pensionistico di privilegio, le norme previste per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare ed in particolare gli articoli 67 e 68 del DPR n. 1092/1973 che prevedono il conseguimento del

diritto al trattamento di pensione privilegiata indipendentemente dalla sussistenza del requisito dell'inidoneità al servizio previsto dall'articolo 64 del medesimo DPR.

Occorre tenere presente che il trattamento pensionistico privilegiato del personale in esame si estrinseca in due fattispecie diverse a seconda che l'infermità accertata dalla Commissione Medico Ospedaliera e successivamente riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le Cause di servizio, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978 n. 915 e s.m.i., sia o meno suscettibile di miglioramento.

Infatti, l'interessato consegue il diritto alla pensione di privilegio nell'ipotesi in cui dal verbale dell'accertamento sanitario risulti che le infermità non siano suscettibili di miglioramento mentre, nel caso contrario, ha diritto alla corresponsione di un assegno rinnovabile, di durata temporanea.

Per ciò che concerne le modalità ed i termini di attivazione e definizione del procedimento di cui al DPR n. 461/2001 nonché per l'individuazione degli organismi di accertamento sanitario, le Sedi dovranno continuare a seguire le istruzioni impartite rispettivamente con l'Informativa n. 19 del 2 aprile 2003 e con la Circolare n. 37 del giorno 11 giugno 2004.

2. Avvio del procedimento

In applicazione dell'articolo 167 del DPR n. 1092/1973 il trattamento pensionistico privilegiato può essere liquidato d'ufficio o a domanda in relazione alla circostanza che la cessazione avvenga a seguito di dispensa per inidoneità fisica ovvero per una causa diversa.

Ancorché la norma sopra richiamata distingue il procedimento avviato d'ufficio da quello a domanda, questo Istituto, soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ed all'iscritto, necessita in ogni caso di ricevere dall'interessato una specifica

istanza. Nel caso di dispensa per inidoneità fisica la domanda assume valore meramente dichiarativo mentre riveste valore costitutivo nelle altre fattispecie. Inoltre, ai sensi dell'articolo 169 del DPR n. 1092/1973, la domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente ha lasciato decorrere cinque anni, elevati a dieci in caso di parkinsonismo, dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza dell'infermità o delle lesioni contratte.

Nel caso in cui il soggetto, non cessato dal servizio per infermità, produca la domanda di pensione di privilegio dopo due anni dalla cessazione dal servizio, ferma restando l'insorgenza del diritto a tale data, il pagamento della pensione di privilegio ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa (art. 191 DPR n. 1092/1973).

Si ritiene utile precisare che la domanda di pensione di privilegio va presentata alla struttura Inpdap territorialmente competente in relazione all'ultima sede di servizio dell'interessato nonché all'Ufficio dell'Amministrazione competente.

3. Iter procedurale per il riconoscimento della pensione di privilegio

Come illustrato in premessa, nei confronti del personale in oggetto il diritto al trattamento pensionistico di privilegio è subordinato al solo riconoscimento di una infermità dipendente da causa di servizio, ascrivibile a categorie di pensione (tabella A allegata al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i.), a prescindere dalla circostanza che le stesse abbiano o meno determinato l'inidoneità al servizio.

Al riguardo si possono verificare le seguenti fattispecie:

- a) l'interessato ha chiesto ed ottenuto, prima del collocamento a riposo, il riconoscimento della causa di servizio;
- b) l'interessato ha chiesto la causa di servizio, in costanza di attività lavorativa, ma all'atto della cessazione dal servizio non ne ha avuto ancora il riconoscimento;

- c) l'interessato ha chiesto, dopo la cessazione dal servizio, la pensione di privilegio senza aver chiesto in costanza di attività lavorativa il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità.

La sede Inpdap, ricevuta la domanda di pensione di privilegio, deve inviare agli uffici competenti delle amministrazioni, così come individuati nell'allegato prospetto (Allegato 1) specifica richiesta istruttoria intesa ad avere notizie circa lo stato di riconoscimento della causa di servizio in relazione alle tre fattispecie sopra individuate nonché per ottenere la documentazione sanitaria ed amministrativa dell'iscritto.

Le amministrazioni di cui sopra provvederanno a richiedere ai rispettivi uffici l'eventuale ulteriore documentazione in loro possesso e a trasmetterla, una volta acquisita, alla sede Inpdap procedente (processi verbali di riconoscimento con i relativi atti sanitari ed amministrativi, eventuali pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, eventuali decreti di equo indennizzo o di indennità una tantum liquidata ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 738/1981).

In particolare, nella fattispecie a) la sede Inpdap competente, acquisita tutta la documentazione prescritta ivi compreso il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, richiede alla Commissione Medico Ospedaliera lo specifico processo verbale volto, in particolare, alla individuazione della categoria tabellare di ascrivibilità secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del DPR n. 461/2001 ed alla verifica della suscettibilità o meno di miglioramento dell'infermità, allegando la necessaria documentazione.

Nell'ipotesi b), l'amministrazione è tenuta a trasmettere la documentazione in suo possesso nonché a comunicare alla sede Inpdap che non è stato ancora ultimato l'iter relativo al riconoscimento della causa di servizio; nelle more del ricevimento del parere del Comitato di Verifica, la sede Inpdap inoltra la richiesta, corredata della documentazione ricevuta dall'amministrazione, alla Commissione Medico Ospedaliera, al fine di individuare la categoria tabellare di ascrivibilità secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del DPR n. 461/2001 e la suscettibilità o meno di miglioramento dell'infermità.

Nella fattispecie c), dopo che l'amministrazione ha comunicato di non aver avviato il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, perchè la relativa istanza non è stata presentata in costanza di attività lavorativa, la sede Inpdap interessa la competente Commissione Medico Ospedaliera per l'emissione del processo verbale di cui all'art. 6 del DPR 461/01 e, dopo l'acquisizione, avvierà l'iter per il riconoscimento della causa di servizio ai fini della concessione della pensione privilegiata, secondo la consueta procedura, redigendo la relazione di cui all'Allegato 2).

A seguito di accordi presi con le amministrazioni interessate, la sede Inpdap deve, altresì, dare notizia all'Amministrazione dell'avvenuto inoltro della pratica al Comitato di Verifica e dei successivi sviluppi e, una volta in possesso del prescritto parere, trasmettere alla stessa copia della documentazione necessaria (processo verbale e parere del Comitato) per consentire all'ente datore di lavoro la liquidazione dell'eventuale equo indennizzo. Al riguardo, si ritiene necessario ribadire che la richiesta di parere al Comitato di verifica deve essere inoltrata in ogni caso, anche nell'ipotesi in cui l'interessato sia stato riconosciuto dalla CMO idoneo all'attività lavorativa.

In tutte le fattispecie sopra individuate, una volta acquisita tutta la documentazione prescritta, la Sede può emanare il provvedimento finale di concessione o diniego del trattamento pensionistico di privilegio in conformità al parere espresso dal Comitato di verifica che, si rammenta, riveste natura vincolante.

La sede Inpdap è tenuta a specificare nelle note della determinazione della pensione la/e infermità riconosciuta/e e la categoria ascritta al fine di consentire alle amministrazioni, ricorrendone i presupposti, la liquidazione del cinquanta per cento dell'importo relativo all'equo indennizzo o all'indennità una tantum, prevista dall'art. 7 del DPR 738/1981.

Si precisa che in caso di conferimento di pensione di privilegio, copia della determina dovrà essere inviata agli uffici competenti delle amministrazioni, così come individuati nell'allegato 1, tenendo presente che per tutto il personale

appartenente alla Polizia di Stato la trasmissione dovrà avvenire al seguente indirizzo:

- Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – D. C. Risorse Umane – Servizio trattamento di pensione e di previdenza, Divisione III.

Si rammenta che qualora l'equo indennizzo sia stato corrisposto, in costanza di attività lavorativa, per la stessa causa per la quale è stata liquidata successivamente la pensione privilegiata, la sede Inpdap deve procedere al recupero della metà dell'importo erogato a titolo di equo indennizzo (articolo 144 del DPR n. 1092/1973) o di indennità una tantum (articolo 7 del DPR 738/81); a tal fine è necessario che le amministrazioni trasmettano alla competente sede Inpdap i provvedimenti concessivi di detto beneficio, comunicando, altresì, le modalità di restituzione delle somme recuperate.

Si rammenta che nell'ipotesi di dipendente dispensato dal servizio, la sede Inpdap, acquisita la documentazione dalle amministrazioni competenti, potrà utilizzare, ai fini dell'individuazione dell'ascrivibilità tabellare delle infermità, il processo verbale tenuto a base per la dichiarazione di inidoneità al servizio.

Inoltre si ricorda che **le pronunce della Commissione Medico ospedaliera attestanti menomazioni derivanti da lesione traumatica sono definitive (secondo comma dell'articolo 19 del DPR n. 461/2001) e, pertanto, non necessitano del riconoscimento del nesso di causalità da parte dello specifico comitato.**

4. Determinazione del trattamento pensionistico di privilegio

La misura della pensione di privilegio per il personale in oggetto è stabilita dall'articolo 67 del DPR n. 1092/1973 che prevede un'articolazione di importi determinati in funzione delle varie categorie di ascrivibilità delle infermità o delle lesioni.

In particolare, in applicazione del secondo comma, l'importo del trattamento, in caso di infermità o lesioni ascrivibili alla prima categoria della tabella A annessa

al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i., è pari all'ammontare della base pensionabile, mentre nell'ipotesi di infermità o lesioni ascrivibili alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima od ottava categoria della medesima tabella A, è pari rispettivamente al 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della base pensionabile. A norma del successivo comma tre, le pensioni di settima ed ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile in favore di coloro che abbiano compiuto almeno 5 anni di servizio effettivo, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale. In questi casi l'importo della pensione privilegiata non può essere superiore all'ammontare della pensione normale (44 per cento) di cui all'articolo 54, primo comma, del più volte citato DPR.

Nel caso in cui l'iscritto abbia raggiunto l'anzianità minima per il diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia la pensione privilegiata viene liquidata nella misura normale aumentata di un decimo solo qualora risulti più favorevole rispetto a quella determinata in corrispondenza della categoria di ascrivibilità delle infermità o lesioni.

Un'ulteriore particolarità circa la determinazione della misura della pensione riguarda il personale dei ruoli dei dirigenti e dei direttivi della Polizia di Stato nei cui confronti viene attribuito il trattamento pensionistico di privilegio più favorevole tra quello determinato sulla base di quanto sopra illustrato (articolo 67, commi 2, 3 e 4) e quello previsto per il personale civile non operaio (articolo 65).

Si rappresenta che se l'interessato chiede la pensione di privilegio in relazione a due infermità il relativo trattamento pensionistico sarà determinato in base alla categoria risultante dal cumulo delle infermità o lesioni medesime, secondo quanto previsto dalla Tabella F-1 annessa al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i. (Allegato 3).

Qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal cumulo delle altre infermità o lesioni (articolo 10

legge n. 9/1980), sempre in funzione della tabella F-1 (cfr esempio riportato nella tabella allegato 3 della presente nota).

Resta inteso che nell'ipotesi in cui sussistano più infermità, la liquidazione del relativo trattamento pensionistico di privilegio può avvenire solo per quelle riconosciute, con riserva di riliquidazione per quelle infermità per le quali il relativo iter non è stato completato.

5. Assegno rinnovabile

La concessione del trattamento privilegiato sotto forma di assegno rinnovabile viene disposta quando l'organismo sanitario non è in grado di pronunciarsi definitivamente sulla stabilizzazione della menomazione e se essa sia o non suscettibile di miglioramento. In particolare, qualora le infermità o lesioni ascrivibili ad una delle categorie previste dalla tabella A annessa al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i., siano suscettibili di miglioramento, spetta un assegno rinnovabile il cui importo è pari all'ammontare della pensione privilegiata, determinata in relazione alla categoria di ascrivibilità delle infermità e con le stesse modalità di cui al precedente paragrafo, ed è attribuito per un periodo di tempo non inferiore a due anni né superiore a quattro (art. 68, comma 1, del DPR n. 1092/1973, come modificato dall'art. 5 della legge n. 9/1980).

In relazione a quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 9/1980, entro i sei mesi anteriori la scadenza dell'assegno la sede Inpdap territorialmente competente è tenuta a sottoporre il titolare dello stesso ad accertamenti sanitari presso la CMO, inviando copia del verbale concessivo dell'assegno e dei pareri del Comitato di verifica per le cause di servizio; a tal fine, nel rispetto dell'autonomia gestionale di ciascuna sede, si ritiene necessaria l'adozione di un apposito scadenziario che consenta l'avvio del relativo procedimento nei termini sopra individuati. A riguardo possono verificarsi le seguenti fattispecie:

- se l'infermità risulta ancora ascrivibile ad una delle categorie previste dalla tabella A e non è più suscettibile di miglioramento, l'assegno viene

tramutato in pensione privilegiata dal giorno successivo alla scadenza dell'assegno;

- se dal verbale di accertamento sanitario risulta che l'infermità è suscettibile di miglioramento, l'assegno rinnovabile deve essere ulteriormente rinnovato, a condizione che l'ulteriore assegnazione non comporti complessivamente il superamento di quattro anni; qualora vengano superati i quattro anni complessivi, l'assegno si tramuta in pensione di privilegio;
- qualora l'invalidità risulti ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella B, l'assegno in esame viene convertito in indennità per una volta tanto (cfr. paragrafo 6), con contestuale ripristino della pensione ordinaria;
- se la menomazione non viene più riscontrata ovvero non risulta essere classificabile fra quelle previste dalle tabelle A e B, l'assegno viene revocato alla sua scadenza, con contestuale ripristino della pensione ordinaria.

Nel caso in cui non sia stato completato il procedimento per la nuova valutazione dell'infermità alla scadenza dell'assegno rinnovabile, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 6 della citata legge n. 9/80, la sede Inpdap proroga il pagamento dello stesso sino a quando non possa farsi luogo all'emanazione dell'ulteriore provvedimento, un volta acquisiti gli elementi necessari.

Se dalla documentazione sanitaria risulta l'assegnazione di una categoria inferiore rispetto a quella che ha dato titolo all'assegno rinnovabile, le somme corrisposte in proroga sono imputate al nuovo trattamento economico limitatamente all'importo delle rate maturate della minore categoria. Oltre tale limite non si fa luogo al recupero (comma 2, dell'articolo 6 della legge n. 9/80).

Nel caso in cui all'interessato, per conseguita guarigione, non venga liquidato ulteriore trattamento, la somma corrisposta a titolo di proroga non è ripetibile (comma 3 del medesimo articolo 6).

Si sottolinea che le Sedi dovranno recuperare le maggiori somme eventualmente erogate in proroga nel periodo intercorrente tra la data di emanazione del verbale della CMO e la data di emissione del nuovo provvedimento.

In particolare nel caso in cui all'iscritto non venga erogato un ulteriore trattamento, per conseguita guarigione, la Sede dovrà adottare un apposito provvedimento di revoca dell'assegno rinnovabile.

Si richiama pertanto l'attenzione delle sedi sulla necessità di attivare, con la dovuta tempestività, i provvedimenti di attribuzione del trattamento privilegiato, onde evitare indebite attribuzioni.

Si rende opportuno precisare che qualora durante il periodo di proroga del pagamento dell'assegno rinnovabile intervenga il decesso del titolare, ai superstiti aventi diritto compete il trattamento pensionistico di reversibilità, salva, comunque, l'acquisizione del prescritto verbale redatto sulla scorta degli atti che confermano l'ascrivibilità dell'infermità fino alla data del decesso.

Qualora l'assegno rinnovabile sia stato attribuito per le lesioni o infermità previste dalla Tabella E annessa al D.P.R. 915/1978 e s.m.i. e alla scadenza l'infermità sia riconosciuta migliorata in misura tale da dare luogo alla liquidazione di un trattamento inferiore a quello precedentemente attribuito, cui non spetta assegno di superinvalidità, l'interessato conserva immutato il trattamento economico precedente per un biennio, mentre la pensione nella misura inferiore decorre dalla data di scadenza del biennio medesimo, salvo che allo stesso sia riconosciuto il diritto a più favorevole assegnazione a seguito degli accertamenti sanitari da effettuarsi dopo la predetta data (articolo 5, comma 5, della legge n. 9/1980).

Si ricorda che l'assegno rinnovabile si configura come un trattamento pensionistico di privilegio ed è pertanto assoggettato alle medesime disposizioni in materia di recupero di equo indennizzo (cfr. paragrafo 3 della presente nota).

6. Indennità una volta tanto

Qualora le infermità o menomazioni, riconosciute derivanti da causa di servizio, siano ascrivibili alla tabella B annessa al D.P.R. 915/1978 e s.m.i., in luogo del

trattamento pensionistico di privilegio, all'iscritto compete l'indennità una volta tanto (articolo 69 DPR 1092/1973, così come sostituito dal 2° e 4° comma dell'articolo 4 della legge n. 9/1980), a prescindere dal servizio maturato ai fini del trattamento di quiescenza. L'indennità è pari a una o più annualità della pensione privilegiata di ottava categoria, fino ad un massimo di cinque annualità secondo la gravità della menomazione fisica.

Se dal verbale le menomazioni che danno diritto all'indennità sono più di una, il trattamento spettante è determinato in base alla riduzione della capacità lavorativa generica risultante dal complesso di dette menomazioni, fermo restando il limite massimo del trattamento pari a cinque annualità; si prescinde da tale limite nell'ipotesi in cui, per effetto del cumulo delle infermità, all'interessato spetti la pensione o l'assegno rinnovabile.

Se l'iscritto, oltre ad avere diritto alla pensione privilegiata o all'assegno rinnovabile per menomazioni ascrivibili alla tabella A, consegue anche il diritto all'indennità per una volta tanto per menomazioni ascrivibili alla tabella B, le due prestazioni sono attribuite distintamente e sono cumulabili. In ogni caso l'ammontare dei due trattamenti non può superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A. Resta inteso che nel caso in cui dal cumulo teorico tra le infermità ascrivibili alla tabella A e l'ottava categoria teorica, il trattamento privilegiato fosse dello stesso importo di quello già spettante a titolo di pensione di privilegio non si dà luogo ad alcuna ulteriore liquidazione.

7. Casi particolari di corresponsione della pensione di privilegio

Nei confronti del personale dei ruoli della Polizia di Stato, del Corpo della Polizia penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il personale del Corpo forestale dello Stato, appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, dichiarato non idoneo all'espletamento del servizio di istituto, specifiche disposizioni normative (rispettivamente DPR 24 aprile 1982, n. 339, Dlgs 30 ottobre 1992, n. 443, DPR 10 aprile 1984, n. 210,

D.M. 7 ottobre 2005, n. 228 nonché articolo 134 del Dlgs 13 ottobre 2005, n. 217) disciplinano il passaggio ad altri ruoli della medesima amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.

Ai fini che qui interessano si rappresenta che l'interessato ha facoltà di chiedere, per il servizio prestato presso l'Amministrazione di provenienza, il trattamento pensionistico privilegiato per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio quando tale passaggio è avvenuto con cessazione o cancellazione dai ruoli dell'amministrazione di appartenenza; tale pensione di privilegio è cumulabile con il trattamento di attività, a norma dell'articolo 139 del DPR n. 1092/1973.

§§§§§§

Eventuali altri problemi di carattere interpretativo formeranno oggetto di specifiche note operative.

Sono fatti salvi tutti i procedimenti istruttori già avviati dalle singole amministrazioni, ferma restando la competenza di questo Istituto in merito all'emanazione dei relativi provvedimenti concessivi di pensione.

La presente nota è diramata di intesa con il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile - e con il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo GALA
f.to Dr. Gala

POLIZIA DI STATO:

*per le pratiche di pensione privilegiata relative al personale dei:
DIRIGENTI, DIRETTIVI ed ISPETTORI dei ruoli ordinari e delle *corrispondenti qualifiche dei ruoli
del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica:*

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza
Divisione 1^

Via Agostino Depretis, n. 45/A
00184 ROMA

*per le pratiche di pensione privilegiata relative al personale dei:
SOVRINTENDENTI, ASSISTENTI ed AGENTI dei ruoli ordinari e delle *corrispondenti qualifiche
dei ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica:*

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza
Divisione 2^

Via Agostino Depretis, n. 45/A
00184 ROMA

* per l'Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle del personale che espleta attività tecnico-scientifiche o tecniche vedere circolare n. 6 del 23/03/2005 - Allegato 1

Per la trasmissione delle *determine* relative a tutto il personale, dei processi verbali delle Commissioni Medico Ospedaliere e dei pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per i dipendenti di cui alla fattispecie c) paragrafo 3:

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
Servizio Trattamento di Pensione e di Previdenza
Divisione 3^

Via Agostino Depretis, n. 45/A
00184 ROMA

CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

MINISTERO DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

AREA II "TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PRIVILEGIATI DEL PERSONALE
IN QUIESCENZA"

VIA CAVOUR, 5

00184 ROMA

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE

Ufficio II – Sezione VII "Trattamento di quiescenza"

Largo Luigi Daga, 2

00164 ROMA

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Divisione XV – Ufficio Pensioni

Via Nizza, 142

00198 ROMA

INPDAP

SEDE PROVINCIALE O TERRITORIALE DI

.....

RELAZIONE – PROPOSTA AL COMITATO DI VERIFICA PER LE CAUSE DI SERVIZIO

PER LA RICHIESTA DI PARERE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA
DA CAUSA DI SERVIZIO FINALIZZATO ALLA CONCESSIONE
DELLA PENSIONE DI PRIVILEGIO

1) DATI ANAGRAFICI DELL'ISCRITTO:

COGNOME E NOME:.....

LUOGO E DATA DI NASCITA:.....

2) POSIZIONE GIURIDICA/ECONOMICA (Area-Profilo di appartenenza)

DELL'ISCRITTO:.....

3) DOMANDA PENSIONE DI PRIVILEGIO RICHIESTA IN DATA:

4) EVENTUALE POSSESSO DELLO STATUS DI INVALIDO CIVILE CON INDICAZIONE DELLE INFERMITA' CHE L'HANNO DETERMINATO:.....

.....
.....
.....
.....
.....

5) EVENTUALI PRECEDENTI. SE "SI" INDICARE QUALI ALLEGANDO LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE......

.....
.....
.....

**6) ESTREMI DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE MEDICA DEL COMPETENTE
OSPEDALE MILITARE RELATIVO ALLE INFERMITA' CHE HANNO
DETERMINATO L'INIDONEITA' AL SERVIZIO:**

VERBALE N°:.....DEL.....DELLA CMO DI.....

PROPOSTA DI PARERE

INERENTE LE SEGUENTI INFERMITA'

I - a) INFERMITA' O LESIONE:.....
.....

b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:

c) NOTE E OSSERVAZIONI:.....

II - a) INFERMITA' O LESIONE:.....
.....

b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:

.....

c) NOTE E OSSERVAZIONI:.....

III - a) INFERMITA' O LESIONE:.....
.....

b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:

c) NOTE E OSSERVAZIONI:.....

IV - a) INFERMITA' O LESIONE:.....
.....

b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:

.....

c) NOTE E OSSERVAZIONI:.....

V - a) INFERMITA' O LESIONE:.....
.....

b) MENOMAZIONE ASCRIVIBILE ALLA CATEGORIA:

c) NOTE E OSSERVAZIONI:.....

N.B.: PER ULTERIORI INFERMITA' UTILIZZARE LO STESSO SCHEMA

EVENTUALI NOTE E OSSERVAZIONI CONCLUSIVE:.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....

data.....

IL DIRETTORE DI SEDE

.....

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA PRESENTE RELAZIONE – PROPOSTA:

- a) TUTTA LA DOCUMENTAZIONE GIA' INVIATA ALLA COMMISSIONE MEDICA OSPEDALIERA
- b) COPIA DELLA DOMANDA
- c) RAPPORTO RELATIVO AGLI ELEMENTI INFORMATIVI FORNITO DALL'AMMINISTRAZIONE STATALE, ENTE O AZIENDA
- d) VERBALE DELLA C.M.O
- e) EVENTUALE DOCUMENTAZIONE SANITARIA DI PARTE EVENTUALE ALTRA DOCUMENTAZIONE.

TABELLA F-1

Complesso di due infermità

| Categ. | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|--------|---------|---------|---------|-----|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 | II+2/10 | II+3/10 | II+5/10 | I | I+8 ^a cat. | I+7 ^a cat. | I+6 ^a cat. |
| 3 | II | II | II | I | I | I | |
| 4 | III | III | II | II | II | | |
| 5 | IV | IV | III | III | | | |
| 6 | V | V | IV | | | | |
| 7 | VI | VI | | | | | |
| 8 | VII | | | | | | |

Determinazione della categoria da attribuire in presenza di più di due infermità, ciascuna delle quali ascrivibile a categoria prevista dalla tabella A annessa al D.P.R. 915/1978 e s.m.i.

Si ipotizza il caso di un iscritto cui sono state riconosciute tre invalidità, ascritte rispettivamente alla 3^a categoria, 7^a categoria e 8^a categoria.

Cumulo tra la 7^a e 8^a = 6^a categoria

Cumulo tra 3^a e 6^a = **2^a categoria**

Ne consegue che per effetto del cumulo al pensionato va attribuito il trattamento pensionistico di privilegio relativo alla 2^a categoria.